

Roma, 21 marzo 2022

## NOTIZIARIO N. 30

# AGENZIA DEL DEMANIO: SOTTOSCRITTO L'ACCORDO NAZIONALE PER IL LAVORO AGILE

*Sperimentazione che consentirà il mantenimento attuale e lo sviluppo futuro della modalità agile in Agenzia con la possibilità per tutti di fruizione, regolamentazione dell'istituto e altro ancora*

Dopo una serrata trattativa che ha visto più volte vacillare la possibilità di pervenire ad un'intesa tra le parti, oggi pomeriggio abbiamo sottoscritto un accordo, che riteniamo buono e che garantisce tutti i lavoratori – nessuno escluso – a poter accedere alla modalità di lavoro agile anche dopo il 31 marzo, presumibile data di scadenza del periodo emergenziale.

Entriamo subito nel merito dei contenuti dell'accordo.

### NUMERO DI GIORNI FRUIBILI IN MODALITÀ AGILE

Sarà possibile lavorare in modalità agile per **due giorni lavorativi a settimana**, possibilità estesa a tutti i colleghi dell'Agenzia con qualifica di impiegato, quadro e quadro super, sia in full-time che in part-time, con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o di apprendistato, ad avvenuto superamento del periodo di prova o nel caso degli apprendisti, a partire dal secondo anno di contratto, la cui attività lavorativa sia ritenuta compatibile dall'azienda con lo svolgimento del lavoro da remoto. Per i **lavoratori in part time verticale** l'accordo prevede la possibilità di fruire di **un solo giorno lavorativo a settimana** in modalità agile.

### DECORRENZA DELL'ACCORDO

L'accordo prevede la possibilità di fruire di tale modalità di lavoro a decorrere **dal 1 aprile 2022 e sino al 31 marzo 2023**, fatte salve preventive proroghe e tenuto eventualmente conto di disposizioni normative che dovessero nel frattempo intervenire in materia di semplificazione degli obblighi e degli adempimenti in tema di lavoro agile.

### ADESIONE ALL'ACCORDO

L'adesione avviene, su base volontaria, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo individuale tra Agenzia e lavoratore. Tale accordo individuale costituisce per tutta la durata del lavoro agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra Agenzia e lavoratore e regola l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dell'ordinaria sede di lavoro, ferme restando le mansioni assegnate e il livello inquadramento di appartenenza.

### ORARIO DI LAVORO

Per i lavoratori full time e part time verticale, la prestazione lavorativa in modalità agile si svolge, anche in modo non continuativo, all'interno del **periodo temporale giornaliero 8.00 - 19.30**, in maniera flessibile e lasciata alla responsabile organizzazione del lavoratore. **Quest'ultimo potrà essere contattato in**

**sostanziale corrispondenza dell'ordinario orario di lavoro giornaliero.** Contattabile non significa dover essere anche operativo in quel preciso momento. Cioè, se nel momento in cui vengo contattato, non sto lavorando perché ho terminato già le mie ore di lavoro giornaliero o perché sono in pausa, rispondo ma non sono tenuto anche ad assicurare la mia prestazione lavorativa immediata. L'operatività piena invece va assicurata nelle cosiddette "**fasce di co-presenza**" durante le quali, sia i lavoratori in part time che quelli in full time, dovranno garantire la presenza lavorativa. In tali fasce, comunque, il lavoratore potrà assentarsi ricorrendo all'utilizzo di permessi orari previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali nel rispetto delle ordinarie modalità autorizzative, fatte salve le caratteristiche di flessibilità contrattuale in essere.

### **LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE**

Sarà possibile svolgere il lavoro agile presso **uno o più luoghi adibiti ad abitazione privata**, a partire dal proprio domicilio o residenza, che il lavoratore potrà indicare espressamente nell'accordo individuale. Nella programmazione delle giornate di lavoro agile, il lavoratore comunicherà formalmente al proprio responsabile diretto il luogo prescelto, con possibilità di variarlo anche in corso di giornata per completare la sua prestazione lavorativa, sempre previo comunicazione e-mail al suo responsabile.

### **RICONOSCIMENTI PER LAVORO AGILE**

Su nostra proposta, condivisa poi dalla maggioranza degli altri sindacati, fatta eccezione per la CISL, abbiamo sancito nell'accordo un impegno comune – Agenzia e Sindacati – a valutare nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL, una possibile applicazione anche al lavoro agile di innovative e diversificate misure di welfare. A tal fine l'Agenzia ha dichiarato il suo impegno per finanziare con nuove risorse il sistema di welfare che ci potranno consentire di trovare delle soluzioni idonee per riconoscere delle utilità (benefit o quant'altro) anche ai lavoratori agili.

\*\*\*

Queste in sintesi sono le principali regole contenute nell'accordo che alleghiamo e a cui vi rimandiamo per una lettura integrale dello stesso.

Ci teniamo a specificare che questo accordo ha natura sperimentale in quanto è nostra opinione e convincimento, che ancor prima che l'accordo arrivi alla sua naturale scadenza (31 marzo 2023), si possano e si debbano fare ulteriori passi in avanti per affinare e potenziare l'utilizzo della modalità agile, ma ancor più in generale per utilizzare le ulteriori possibilità che lo Smart Working può offrire e che cercheremo di prevedere e regolamentare nel nuovo CCNL.

Unica nota stonata della giornata, e lo diciamo con reale rammarico, è stata l'impossibilità di chiudere l'accordo con un fronte sindacale compatto, in quanto nonostante tutti i tentativi di mediazione tra le parti, la CISL ha ritenuto di non sottoscriverlo, lamentando la mancata previsione di buoni pasto e/o forme di ristoro economico per i lavoratori agili.

Auspichiamo che nella ripresa delle trattative per il rinnovo del CCNL la mancata condivisione di questo argomento non pregiudichi la possibilità di proseguire con una posizione unitaria su tutte le importanti materie che dovremo affrontare.

L'UFFICIO STAMPA